

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DEL LAZIO

STATUTO

Approvato dall'Assemblea generale del 6 ottobre 2012

1. ISTITUZIONE

- 1.1. Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata - Forum delle associazioni familiari del Lazio - quale comitato di coordinamento di associazioni, movimenti e altre realtà che svolgono attività di promozione e sostegno della famiglia, d'ora innanzi definito "Forum del Lazio".
- 1.2. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge numero 383/2000, del Decreto Legislativo numero 460/1997 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.
- 1.3. Il Forum del Lazio opera per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, nel rispetto delle identità e dell'autonomia degli organismi aderenti, valorizzandone la specificità.
- 1.4. Il Forum del Lazio è apolitico e non persegue fini di lucro.
- 1.5. Il Forum del Lazio aderisce al Forum nazionale delle associazioni familiari, di cui condivide finalità, obiettivi e norme statutarie.

2. FINALITÀ

- 2.1. Il Forum del Lazio non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta
- 2.2. In particolare, l'associazione si pone come finalità istituzionali
 - a) La promozione e la salvaguardia dei valori e dei diritti della famiglia come "società naturale fondata sul matrimonio" (Art. 29, 30, 31 Cost.), distinguendo la famiglia da ciò che non è famiglia.
 - b) La promozione e la partecipazione attiva e responsabile della famiglia alla vita culturale, sociale e politica, alle iniziative di promozione umana e dei servizi alla persona specie attraverso le loro forme associative.
 - c) La promozione di adeguate politiche familiari che tutelino e sostengano le funzioni della famiglia e i suoi diritti, ispirandosi ai principi indicati nella "*Carta dei diritti della famiglia*" emanata dal Pontificio Consiglio per la Famiglia nel 1983 che costituisce parte integrante del presente Statuto.

3. OBIETTIVI E ATTIVITÀ

- 3.1. A tal fine il Forum del Lazio promuove e coordina le azioni di comune interesse degli organismi aderenti, secondo le decisioni assunte dall'Assemblea Generale.
- 3.2. Per raggiungere tali obiettivi, il Forum del Lazio svolge le seguenti attività:
 - a) Interloquisce con le istituzioni locali e regionali in materia di politica familiare, con propria rappresentanza. Interloquisce pure con le istituzioni nazionali e sovranazionali, coordinandosi con il Forum nazionale delle associazioni familiari secondo il principio di sussidiarietà.
 - b) Coopera con organismi locali, regionali, nazionali aventi finalità analoghe, con particolare riferimento al Forum nazionale delle famiglie.
 - c) Denuncia situazioni e azioni inadeguate e/o contrarie agli interessi e alle aspirazioni delle famiglie.

- d) Assume iniziative di intervento culturale, azione sociale e proposta politica a promozione e tutela della famiglia secondo tutti i suoi aspetti e le sue necessità.

4. SOCI

- 4.1. Possono aderire al Forum del Lazio quali soci Associazioni, Movimenti e altre realtà che condividano pienamente ispirazione, finalità e obiettivi del Forum del Lazio e che dimostrino attraverso il loro statuto o le loro attività, un concreto impegno per la famiglia e la promozione dei suoi diritti.
- 4.2. Aderiscono al Forum del Lazio quali soci pure i Forum delle associazioni familiari costituiti in ogni provincia della Regione Lazio, che condividano le finalità, gli obiettivi e le norme statutarie del Forum regionale. Può aderire un solo Forum provinciale per provincia.
- 4.3. Possono aderire al Forum come osservatori, partecipando alle assemblee senza diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, le associazioni, i movimenti e le altre realtà che, pur rispondendo alle caratteristiche del punto 4.1, non possano per motivi propri aderire come soci.
- 4.4. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili, l'adesione al Forum non dà luogo ad alcuna remunerazione, né al diritto di ricevere eventuali utili od avanzi di gestione anche in forma indiretta o differita, nonché fondi o riserve anche durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 4.5. L'adesione all'associazione obbliga al pagamento della quota associativa annuale, che non potrà mai essere rimborsata ed al pagamento di corrispettivi specifici per eventuali cessioni di beni e/o prestazioni di servizi, decisi dagli organismi competenti nell'ambito delle attività statuarie.
- 4.6. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive, tutti gli associati possono esservi nominati e tutti gli associati possono partecipare liberamente alla vita associativa. È dunque esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 4.7. L'adesione al Forum potrà avvenire presentando apposita domanda; competente a deliberare in ordine all'ammissione o non ammissione dei nuovi soci è il Consiglio Direttivo. La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo, ed includere l'accettazione dello Statuto dell'Associazione. Contro l'eventuale diniego di ammissione è possibile chiedere le motivazioni con istanza da presentarsi a cura dell'aspirante socio entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego medesimo. Contro il diniego non è possibile presentare ulteriore istanza tesa a rettificare la delibera del Direttivo Regionale. La qualifica di socio si perde per dimissioni o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui il socio perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità del Forum. Il socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- 4.8. Tutti gli associati regolarmente iscritti partecipano a pieno titolo alla vita del Forum.
- 4.9. In caso di scioglimento del Forum, per qualsiasi causa i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale, essendo questo devoluto ad altre associazioni avendo finalità analoghe e comunque di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 662 del 23.12.96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge .
- 4.10. I dati dei soci vengono trattati solo ed esclusivamente per le finalità proprie del Forum.

5. STRUTTURA

5.1. Organi del Forum del Lazio sono:

- a) l'Assemblea Generale
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo
- d) Il Revisore o Collegio dei Revisori
- e) Il Collegio dei Probiviri

5.2. Tutte le cariche elettive hanno durata quadriennale e non sono rinnovabili per più di due mandati consecutivi.

6. ASSEMBLEA GENERALE

- 6.1. L'Assemblea generale è costituita dai Presidenti o Responsabili di ogni organismo aderente o dai loro delegati purché in regola con il versamento della quota annuale di adesione.
- 6.2. L'Assemblea generale:
- stabilisce le linee programmatiche generali del Forum del Lazio.
 - indica al Consiglio Direttivo attività specifiche del Forum del Lazio.
 - approva la relazione del Presidente sull'attività svolta e i bilanci preventivo e consuntivo.
 - elegge a scrutinio segreto il Consiglio Direttivo e il Presidente.
 - approvare eventuali regolamenti interni, anche su proposta del Consiglio Direttivo;
 - se del caso, deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
 - se del caso, deliberare in via definitiva su controversie riguardanti i soci e la vita sociale che siano portate all'attenzione dell'Assemblea stessa;
 - deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- 6.3. L'Assemblea generale si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente e con ordine del giorno stabilito dal Consiglio Direttivo. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, almeno dieci giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti. Ciascun associato può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Un associato non può avere più di due deleghe. L'Assemblea delibera con la maggioranza più uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione, ricercando sempre la più ampia convergenza tra gli organismi aderenti. Quando si riunisce sceglie al suo interno un Segretario con il compito di verbalizzare i contenuti della riunione e le decisioni assunte.
- 6.4. Uno o più organismi aderenti possono astenersi dal collaborare all'attuazione di un'iniziativa decisa dall'Assemblea Generale sempreché si siano astenuti anche dalla relativa votazione o che abbiano espresso il loro diniego.
- 6.5. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia). L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.
- 6.6. L'Assemblea straordinaria degli associati può modificare il presente Statuto a condizione che ad essa partecipi la maggioranza degli associati e che la delibera di modificazione sia assunta con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

7. IL PRESIDENTE

7.1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale

7.2. Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale e la firma sociale del Forum del Lazio nei confronti di terzi e in giudizio.
- coordina l'attività del Forum del Lazio in costante comunicazione con gli organismi aderenti.
- sottoscrive gli atti del Forum del Lazio.
- convoca l'Assemblea generale ed il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie
- assume i provvedimenti di urgenza da sottoporre il prima possibile a ratifica dell'Assemblea generale o del Consiglio Direttivo secondo la competenza.
- può delegare per singoli atti e a tempo determinato i suoi poteri al Vice Presidente.

7.3. La carica di Presidente è incompatibile con:

- a) la carica di Presidente e/o responsabile di qualsiasi organismo aderente al Forum del Lazio.
- b) incarichi politici e cariche pubbliche elettive.
- c) la candidatura ad incarichi politici e a cariche pubbliche elettive.

8. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1. Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente e da un minimo di sei a un massimo di dodici membri eletti dall'Assemblea Generale. È validamente costituito con la presenza della metà più uno dei consiglieri.

8.2. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Vice-presidente, un Segretario e un Tesoriere.

8.3. La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta almeno una volta al mese su convocazione del Presidente con avviso da inviare ai membri dello stesso almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza o con altre modalità eventualmente fissate nel regolamento interno. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma almeno 2 (due) giorni prima. È valida la convocazione effettuata tramite posta elettronica e pubblicazione su apposita "mailing list" e sito internet dell'Associazione. Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario, o da chi ne fa le veci.

8.4. La convocazione può anche avvenire a cura di uno dei componenti il Consiglio Direttivo, in tale caso la stessa dovrà pervenire ai membri almeno 10 giorni prima di quello richiesto per l'adunanza, nella convocazione dovranno con chiarezza essere esposti i motivi che hanno determinato l'esigenza di convocare l'adunanza.

8.5. Il Consiglio Direttivo:

- a) coadiuva lo svolgimento dei compiti del Presidente.
- b) stabilisce le deleghe per ambito di intervento da attribuire a ciascun consigliere.
- c) attua le delibere dell'Assemblea generale in collaborazione con il Segretario.
- d) Il collaborazione con il Segretario delibera, organizza, coordina e promuove le attività specifiche del Forum del Lazio in costante comunicazione con gli organismi aderenti.
- e) delibera sulle domande di adesione.
- f) esprime parere consultivo al Presidente sui provvedimenti di urgenza.
- g) nomina a maggioranza assoluta, sentito il parere del Presidente, il Tesoriere ed il Segretario i cui relativi mandati hanno durata fissata in 4 anni e sono rieleggibili.
- h) predisporre per mezzo del Consigliere Tesoriere i bilanci preventivi e consuntivi, curando l'aspetto finanziario delle iniziative approvate.
- i) Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di adottare ed emanare i regolamenti purché compatibili con il presente statuto. I regolamenti diventano operativi dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo e la comunicazione ai soci, ma devono in ogni caso essere sottoposti alla ratifica dell'assemblea ordinaria immediatamente successiva all'emanazione dei regolamenti.

9. IL COLLEGIO SINDACALE

9.1. Il collegio Sindacale è composto di tre membri anche esterni all'associazione eletti dall'Assemblea e dura in carica quattro anni. I membri del collegio sindacale hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il collegio sindacale ha il compito di controllare la gestione contabile dell'associazione e redigere una relazione scritta sui bilanci da presentarsi in assemblea. Il collegio sindacale può in qualsiasi momento accedere a tutti i registri contabili dell'associazione e verificare l'entità del patrimonio, delle entrate e dei fondi dell'associazione.

La carica di membro del collegio sindacale è incompatibile con quella di consigliere.

Per gravi motivi, tali da non poter essere affrontati dal Consiglio Direttivo, il collegio sindacale a maggioranza, può procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea straordinaria.

L'eventuale retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

10. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

10.1. Il collegio dei probiviri è composto di tre membri di cui uno può essere esterno all'associazione, eletti dall'assemblea. Il Collegio dura in carica quattro anni.

Il collegio dei probiviri ha i seguenti compiti:

- a) vigilare sull'osservanza da parte dei soci del codice deontologico e dello statuto;
- b) dare al Consiglio Direttivo il proprio parere sulla decadenza per radiazione dei soci;
- c) comporre amichevolmente tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci e l'associazione, sull'interpretazione e applicazione del presente statuto.

Le decisioni del collegio dei probiviri, trasmesse per iscritto al Consiglio Direttivo, dovranno sempre essere motivate. I soci s'impegnano a rimettere a decisione arbitraria ogni soluzione di controversia tra i soci. Il collegio arbitrale è composto di tre membri, di cui due nominati dalle parti in controversia ed il terzo dai primi due arbitri. Il collegio degli arbitri redige apposito verbale di deliberazione disponibile ai soci.

11. IL CONSULENTE DELEGATO DELLA CEL E I CONSULENTI

11.1. Al fine di favorire la comunione con la gerarchia della Chiesa cattolica, ai lavori dell'Assemblea generale e del Consiglio Direttivo è sempre invitato a partecipare - in qualità di consulente senza diritto di voto - il Delegato indicato dalla Conferenza Episcopale Laziale

11.2. Per il perseguimento dei propri obiettivi, l'Assemblea generale e il Consiglio Direttivo possono invitare ai loro lavori altri esperti in qualità di consulenti senza diritto di voto.

12. FINANZIAMENTO

12.1. Il Forum del Lazio trae i propri mezzi finanziari:

- a) dalle quote associative degli organismi aderenti
- b) dai finanziamenti di enti pubblici e privati
- c) da contributi e dalle donazioni volontarie
- d) da proventi di altra natura.

12.2. Al Forum è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi di riserve o capitale durante la vita del Forum stesso, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Il Forum ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

12.3. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo per l'esercizio in corso da sottoporre all'Assemblea che delibera con le maggioranze previste. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

13. SCIoglimento

13.1. la durata dell'associazione è illimitata;

13.2. L'eventuale scioglimento del Forum del Lazio è deliberato dall'Assemblea Generale con una maggioranza pari ai tre quarti dei soci presenti in assemblea straordinaria appositamente convocata. La proposta di scioglimento deve essere comunicata ai soci almeno tre mesi prima della riunione indetta per la deliberazione.

13.3. Il patrimonio residuo è devoluto in tal caso ad altro ente avente finalità analoghe, indicato dall'Assemblea Generale.

13.4. È fatto divieto di riparto delle eventuali attività tra i soci.

14. NORME TRANSITORIE

- 14.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si farà riferimento alle norme in materia ovvero all'apposito regolamento che l'Assemblea generale provvederà a approvare.